

continua come pure direttamente dalla pubblica
via;

2°) a stabilire in contratto che la durata della locazione venga fissata in anni 29, e che in es-
spresso la Società bolognese di elettricità pugh.
all' Istituto nazionale delle assicurazioni un canone
annuo anticipato di L. 150;

3°) a concedere alla Società bolognese di elettricità la facoltà di impiantare nel locale affittato, tutti gli apparecchi che saranno necessari per la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, restando sempre di proprietà della Società bolognese di elettricità tutto quando verrà a trovarsi nella predetta sottostazione, rinunciando l' Istituto nazionale delle assicurazioni a qualsiasi privilegio di legge in proposito, ponendolo a carico dell' Istituto nazionale delle assicurazioni tutti i lavori compresi le opere murarie per trasformare ed adattare i locali alla destinazione che gli viene data, come pure i lavori necessari per perfezionare l'accesso dello strada, il tutto con esonero da parte della Società bolognese di elettricità da ogni responsabilità dei danni alle persone e alle cose che possono derivare in dipendenza dell' impianto di esercizio della semplicata sottostazione dichiarandosi responsabile essa stessa società;

4°) di stabilire che il premio d'assicurazione contro l'incendio degli stabili risulti a carico del l' Istituto nazionale delle assicurazioni, mentre a carico della Società bolognese di elettricità, resti il premio d'assicurazione per il proprio materiale